



Università degli Studi di Messina

1a/8/2018

Università di Messina
Prot. 0043366 del 08/06/2018
Tit./cl. I/13 - Partenza
(2018-UNMECLE-0043366)
Decreti Dipartimento di Econom

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

IL DECANO

- VISTO** il D.P.R. dell'11 luglio 1980 n. 382;
- VISTO** il decreto-legge del 07 febbraio 2002 n. 8 convertito, con modificazioni, in legge del 4 aprile 2002 n. 56 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.4;
- VISTA** la legge del 04 novembre 2010 n.183 ed, in particolare, l'art.8;
- VISTA** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 28, comma 2;
- VISTO** il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed, in particolare, l'art. 15;
- VISTO** il Regolamento di Dipartimento di Economia emanato con D.R. n. 900 del 18 aprile 2016 ed, in particolare, l'art. 7;
- VISTO** il D.R. n. 2066 del 30 settembre 2015 con il quale il Prof. Augusto D'Amico è stato nominato direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2015-2018;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla elezione del Direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2018/2021;

D E C R E T A

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette, per i giorni **11, 16, 20 e 24 luglio 2018** le elezioni del Direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2018/2021.

Art. 2
(Elettorato attivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo ed il segretario amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. Pertanto, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'elezione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Dipartimento, il voto di queste categorie viene sempre conteggiato in detta misura (trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento).

Hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione nell'a.a. 2017/18, nonché i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, nella qualità, alla data delle votazioni.

Art. 3
(Elettorato passivo)

Hanno diritto all'elettorato passivo, di norma, i professori di I fascia e a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di motivato impedimento dei professori ordinari possono essere eletti i professori associati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge del 7 febbraio 2002 n. 8 e s.m.i.. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di II fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per le elezioni *de quibus*, ai sensi dell'art. 8 della legge del 4 novembre 2010 n. 183.

L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.

I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.

Si applicano in ogni caso le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto di Ateneo.

Art. 4
(Candidature)

I docenti, ordinari ed associati, che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo, corredata del *curriculum* scientifico e del programma elettorale. Le candidature devono essere depositate presso l'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali" dell'Ateneo e trasmesse per conoscenza al Decano del Dipartimento, entro le ore **12:30 di giovedì 21 giugno 2018**. Le candidature, riscontrate regolari, i *curricula* ed i programmi, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura dell'Amministrazione Universitaria.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo, entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse. La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.



Art. 5
(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'U. O. "Afferenze e Procedure Elettorali" dell'Ateneo non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 6
(Composizione dei seggi elettorali)

Con successivi provvedimenti si procederà a costituire i seggi elettorali, determinandone la composizione e l'ubicazione.

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo gli orari di apertura e di chiusura del seggio già stabiliti nel successivo art. 7.

Art. 7
(Tornate elettorali)

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e si svolgeranno con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza, con le modalità e secondo il seguente calendario :

in presenza di candidature dei soli professori di I fascia

prima votazione	11 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30
seconda votazione	16 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30
ballottaggio	20 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30

In prima votazione, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le schede bianche costituiscono voti validi.

Ove nessun candidato consegua tale maggioranza si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

in presenza di candidature dei professori di I e di II fascia

prima votazione	11 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30
seconda votazione	16 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30
terza votazione	20 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (sono ammesse le candidature dei professori di II fascia)
ballottaggio	24 luglio 2018	dalle ore 8:30 alle ore 17:30

hs

In prima votazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto e l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Anche in questa seconda votazione l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.

Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, l'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 8 della legge del 04 novembre 2010 n.183, viene esteso anche ai professori di II fascia che abbiano preventivamente presentato la propria candidatura e si procede alla terza votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le schede bianche costituiscono voti validi.

Nell'ipotesi di inutile espletamento anche della terza votazione si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

Art. 8 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 7 del presente decreto. Il giorno delle operazioni di voto, alle ore 7:00, il Presidente di ciascun seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali", il materiale necessario. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione Universitaria, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi. L'identificazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 9

(Conteggio del voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti)

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle componenti di cui sopra:

- 1) Si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al consiglio di dipartimento.
- 2) Si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di Direttore di Dipartimento.
- 3) Si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente.
- 4) Si applica la percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente" approssimato fino alla seconda cifra decimale.
- 5) Si somma il "voto equivalente" per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le altre componenti.

Esempio:

dati di base.

Dipartimento X nel quale siedono 10 rappresentanti degli studenti (o dei dottorandi o degli specializzandi).

Voti validi espressi dalla componente:

candidato A) voti 250;

candidato B) voti 150.

Operazioni da svolgere

- 1) Calcolo del "Voto complessivo della componente"
 $30\% \text{ di } 10 = 3.$
- 2) Somma dei voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di direttore di Dipartimento:
 $250+150= 400.$
- 3) Calcolo della percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente:
candidato A $62,5\%$ (pari a $250:400 \times 100=62,5$);
candidato B $37,5\%$ (pari a $150:400 \times 100=37,5$).
- 4) Applicazione della percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente", approssimato fino alla seconda cifra decimale:
candidato A $1,87$ voti equivalenti (pari a $3 \times 62,5\%= 1,87$);
candidato B $1,12$ voti equivalenti ($3 \times 37,5\%= 1,12$).

Art. 10

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Al termine dello scrutinio, in ciascun seggio vengono redatti appositi verbali nei quali sono descritte le procedure di voto con il conteggio del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. A tutti i verbali sono allegati plichi sigillati contenenti le schede scrutinate. I verbali dei seggi ove hanno votato gli studenti, completi della descrizione delle operazioni di determinazione del "voto equivalente", sono trasmessi, al presidente del seggio ove hanno votato i restanti aventi diritto. Questi provvederà alla collazione dei voti ed alla chiusura del proprio verbale. Tale verbale, contenente la descrizione delle operazioni di collazione e di determinazione dei risultati finali, viene trasmesso al decano per la proclamazione. Il Decano procede alla proclamazione dell'eletto ed alla pubblicazione dei risultati sul

W

sito web dell'Ateneo. Il Decano, infine, trasmette tutti i verbali ed il materiale elettorale ricevuto all'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali" per i successivi adempimenti.

Art. 11
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12
(Nomina dell'eletto)

Ai sensi dell'art.28 dello Statuto d'Ateneo, il Direttore eletto dura in carica tre anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

IL DECANO
(Prof. Guido Signorino)



r.p.a. : Dott.ssa Daniela Maiorana
Resp. U. Org. Organizzazione e
Procedure Elettorali

